DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 59/2005,

del 29 aprile 2005,

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 32/2005 dell'11 marzo 2005 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ([2]),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32004 R 1851**: regolamento (CE) n. 1851/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004 (GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1851/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 aprile 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

([1]) GU L 198 del 28.7.2005, pag. 22.

([2]) GU L 323 del 26.10.2004, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT